

MORRI ROSSETTI
& FRANZOSI

Tax Weekly Roundup

Venerdì 5 giugno 2026

Nr. 23 - 2026

Il documento contiene alcuni dei principali chiarimenti di prassi e giurisprudenza resi nelle scorse settimane, relativamente ai seguenti argomenti

- 1. Triangolari intra UE: semplificazione negata senza l'indicazione del *reverse charge* in fattura**
- 2. Tassazione delle pensioni estere**
- 3. Le pensioni dei dipendenti EDF sono a tassazione concorrente Italia-Francia**
- 4. Vitalizi regionali percepiti da non residenti esentasse in Italia**
- 5. Bonus R&S: termine di accertamento base se la contestazione riguarda soltanto profili tecnici**
- 6. Crediti IVA compensati: valido il visto apposto da un altro professionista**
- 7. Negli utili extracontabili prova rafforzata per escludere il socio**
- 8. Sottrazione fraudolenta solo con l'inganno dell'Erario**
- 9. Ritenuta convenzionale per l'entità estera con autonomia organizzativa**
- 10. Direttiva Madre-figlia: rimborsi per i soggetti a imposizione**
- 11. Passaggio generazionale tassato se il potere decisionale non è trasferito**

Triangolari intra UE: semplificazione negata senza l'indicazione del *reverse charge* in fattura

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 29 maggio 2026, n. 111, ha precisato che il mancato riferimento all'applicazione del meccanismo del *reverse charge* nella fattura emessa dal promotore di una triangolare UE comporta il venir meno dell'acquisto intra UE effettuato dal cessionario italiano, trasformandolo in un acquisto interno.

Nel caso esaminato, una società cedente polacca vendeva beni a una società tedesca (priva di identificazione IVA in Italia), la quale li rivendeva a un cessionario soggetto passivo italiano. La società intermedia curava il trasporto dei beni, direttamente dalla Polonia all'Italia.

L'operazione era stata strutturata come una triangolazione intra UE, ai sensi dell'articolo 141 della Direttiva 2006/112/CE: il cedente polacco fatturava alla partita IVA tedesca, che a sua volta fatturava alla partita IVA italiana. In Germania, la società, promotrice della triangolazione, aveva dichiarato l'acquisto dalla Polonia, quale acquisto intra UE e la vendita in Italia come una cessione intra UE.

Tuttavia, nella fattura emessa nei confronti del cessionario italiano non era stato fatto alcun riferimento all'articolo 141 della Direttiva 2006/12/CE, né al meccanismo del *reverse charge* e, di conseguenza, non era stato designato

l'acquirente italiano come debitore d'imposta, condizioni queste indispensabili per poter beneficiare della semplificazione prevista dalla norma. Nonostante ciò, il cessionario italiano aveva assolto l'IVA tramite inversione contabile.

Tanto detto, veniva chiesto all'Agenzia se potesse trovare applicazione la semplificazione prevista per le triangolari intra UE e, in caso di risposta negativa, quali fossero le sanzioni applicabili.

L'Agenzia ha escluso l'applicazione della semplificazione prevista per le triangolari intra UE, in quanto, pur essendo soddisfatti i requisiti sostanziali previsti per la sua applicazione ai sensi dell'articolo 141 della Direttiva 2006/112/CE (la società tedesca aveva curato il trasporto Polonia/Italia aveva fornito al cedente polacco la partita Iva tedesca, l'acquirente finale italiano aveva assolto l'IVA in *reverse charge*), mancava l'indicazione nella fattura emessa dalla società tedesca dei confronti del cessionario italiano l'espressa indicazione che questi era stato designato quale debitore dell'imposta.

A sostegno di tale tesi depone quanto statuito anche dalla CGUE (sentenza C-247/21), secondo la quale in un'operazione triangolare, l'acquirente finale non si considera validamente designato come debitore dell'imposta nel caso in cui la fattura emessa dall'acquirente intermedio non contenga la dicitura «inversione contabile».

Mancando tale elemento, l'operazione non può considerarsi una cessione intra UE e la conseguenza è che la cessione Germania/Italia

deve essere qualificata come operazione interna italiana. Sicché la società tedesca avrebbe dovuto identificarsi ai fini IVA in Italia.

Quanto agli eventuali profili sanzionatori, l’Agenzia ha evidenziato come la presentazione di un interpello che determina l’applicazione di una sanzione produce l’inammissibilità del quesito, in quanto richiede la valutazione degli uffici preposti all’accertamento, piuttosto che di quelli deputati all’interpretazione delle norme tributarie,

Tassazione delle pensioni estere

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 29 maggio 2026, n. 112, ha chiarito il regime fiscale per i pensionati residenti all’estero: (i) le quote di pensione ENPAM da medico ambulatoriale ASL sono tassate solo in Italia; (ii) quelle da libera professione spettano al Lussemburgo.

Il caso esaminato riguardava una contribuente, cittadina italiana e lussemburghese e residente in Lussemburgo (iscritta all’Aire), che percepiva una pensione Enpam pagata dall’Inps per attività svolta in Italia (libera professione e lavoro come medico ambulatoriale presso Asl).

Considerato che l’Inps applicava una ritenuta del 23% e anche il Lussemburgo tassava la pensione, la contribuente, per evitare il rischio di doppia imposizione, chiedeva:

- se la pensione dovesse essere tassata solo in Lussemburgo (articolo 18 Convenzione Italia-Lussemburgo);
- la restituzione delle ritenute e l’interruzione futura della trattenuta Irpef.

L’Agenzia ha distinto le diverse componenti della pensione Enpam: per quanto riguarda le quote da libera professione e iscrizione all’albo le stesse rientrano tra i “redditi diversi” (articolo 22 della Convenzione), con tassazione esclusiva in Lussemburgo.

La quota da attività come medico ambulatoriale presso Asl, invece, è assimilata al lavoro dipendente, rientra tra le pensioni pubbliche (articolo 19 Convenzione) e va tassata esclusivamente in Italia (Stato della fonte).

Si tratta infatti di una pensione pagata da un ente pubblico (Inps) che deriva da lavoro svolto per un ente pubblico, a una contribuente che ha (anche) la cittadinanza italiana.

In conclusione, l’Agenzia ha precisato che la pensione vada divisa in due parti:

- quella relativa alla libera professione dovrà essere tassata solo in Lussemburgo;
- quella relativa al lavoro pubblico (Asl) dovrà essere tassata solo in Italia.

L’Inps deve applicare le ritenute solo sulla quota pubblica. Nel caso in cui alla contribuente avessero tassato anche le quote non imponibili in Italia, potrà chiedere il rimborso all’Agenzia delle Entrate.

Le pensioni dei dipendenti EDF sono a tassazione concorrente Italia-Francia

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 29 maggio 2026, n. 113, ha reso chiarimenti in ordine al trattamento fiscale della pensione di un contribuente residente in Francia, titolare di una pensione erogata per un’attività lavorativa svolta nel settore energia, il quale intende trasferirsi in Italia.

Il quesito era relativo a quale fosse il trattamento fiscale da riservare alla pensione una volta diventato residente in Italia.

Secondo il contribuente dopo la nazionalizzazione nel novembre della società elettrica francese EDF per la quale lavorava, la pensione poteva essere considerata relativa a funzioni pubbliche con esclusiva tassazione in Francia secondo quanto previsto dalla Convenzione tra l’Italia e la Francia per evitare le doppie imposizioni (articolo 19).

L’Agenzia non ha condiviso questa interpretazione, precisando, in primo luogo, che le pensioni francesi “CNIEG” (ente che eroga la pensione al contribuente) sono già state inquadrate, con un accordo tra Italia e Francia del 20 dicembre 2000, come prestazioni di sicurezza sociale. Rientrano quindi nell’articolo 18, paragrafo 2, della Convenzione.

Questa disposizione prevede una tassazione concorrente in Francia (Stato della fonte) e in Italia

(Stato di residenza). Quindi, in sintesi, dal momento del trasferimento la pensione sarà tassata in entrambi i Paesi.

Secondo l’Agenzia, inoltre, il fatto che EDF sia diventata interamente pubblica non modifica il regime fiscale. La doppia imposizione dovrà essere risolta in Italia (Paese di residenza) tramite il credito d’imposta per le tasse pagate in Francia.

Vitalizi regionali percepiti da non residenti esentasse in Italia

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 29 maggio 2026, n. 114, ha esaminato il caso presentato da un ex consigliere regionale, residente fiscalmente in Tunisia, iscritto all’Aire, che percepiva un assegno vitalizio erogato dalla Regione italiana a seguito della cessazione della carica.

Il contribuente chiedeva se tale reddito dovesse essere tassato solo in Tunisia (Stato di residenza), oppure in Italia (Stato della fonte), secondo la Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Tunisia. Il contribuente riteneva che il vitalizio fosse assimilabile a una pensione e che quindi rientrasse nell’articolo 18 della Convenzione, con esclusiva tassazione in Tunisia.

L’Agenzia ha precisato che per quanto riguarda la natura del vitalizio, l’emolumento per cariche elettive non è una pensione ma un’indennità legata alla cessazione della carica. L’assegno è qualificato dal TUIR come reddito assimilato a lavoro dipendente. Per i soggetti non residenti tali redditi non si considerano prodotti in Italia e di conseguenza non sono imponibili in Italia.

Poiché il reddito non è tassabile in Italia in base alla normativa interna, non è necessario neanche applicare la Convenzione Italia-Tunisia.

In sintesi, il vitalizio non è una pensione ma un’indennità e, per i non residenti, non è considerato reddito prodotto in Italia. Di conseguenza, nessuna imposta è dovuta in Italia, senza dover applicare la Convenzione internazionale, dovendo essere tassato solo nello Stato di residenza, cioè in Tunisia.

Bonus R&S: termine di accertamento base se la contestazione riguarda soltanto profili tecnici

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto, con la sentenza n. 633/1/2026, ha statuito che l’atto di recupero di un credito esistente sul piano fattuale, in quanto contestato dall’Agenzia delle Entrate soltanto sotto il profilo interpretativo o tecnico, deve confrontarsi con i termini decadenziali previsti per i crediti non spettanti.

Il caso esaminato era relativo ad un atto di recupero notificato nel 2025 per crediti ricerca e sviluppo utilizzati negli anni 2017 e 2018, qualificati dall’Ufficio come inesistenti, con conseguente applicazione del termine accertativo lungo di otto anni.

La controversia si concentrava, dunque, su un nodo qualificatorio che precede e condiziona ogni ulteriore valutazione: la distinzione tra credito inesistente e credito non spettante. La Corte, accogliendo la prospettazione del contribuente, ha ricostruito tale distinzione alla luce del DLgs n. 87/2024, che ha positivamente i criteri definitivi già emersi in giurisprudenza.

In particolare, è inesistente il credito privo dei presupposti costitutivi o sorretto da rappresentazioni fraudolente; è invece non spettante il credito che, pur fondato su fatti reali e documentati, difetta di ulteriori requisiti richiesti dalla disciplina agevolativa o è sconosciuto sulla base di valutazioni tecnico-interpretative.

Nel caso concreto, i giudici hanno evidenziato come l’Ufficio non abbia contestato né l’effettività delle attività svolte né la realtà dei costi sostenuti, ma abbia fondato il recupero su una diversa qualificazione delle attività, ritenute non riconducibili alla ricerca e sviluppo secondo i criteri del Manuale di Frascati e di prassi successiva.

Tale impostazione, tuttavia, non integra un’ipotesi di inesistenza, bensì di non spettanza, in quanto il disconoscimento poggia su fonti tecniche non espressamente richiamate dalla normativa primaria *ratione temporis* applicabile.

Pertanto, la qualificazione del credito come non spettante comporta la decadenza nel più breve termine del 31 dicembre del quinto anno successivo all’utilizzo, con conseguente tardività della notifica dell’atto di recupero.

La sentenza valorizza il principio in base al quale la qualificazione del credito non può essere piegata a esigenze di estensione dei termini decadenziali. Un richiamo esplicito alla necessità, per l'Amministrazione, del corretto inquadramento giuridico della fattispecie sin dall'origine.

Crediti IVA compensati: valido il visto apposto da un altro professionista

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari, con la sentenza n. 1750/2025, intervenendo in tema di compensazione di crediti IVA, ha statuito che la mancata coincidenza soggettiva tra il professionista che appone il visto di conformità alla dichiarazione IVA e il soggetto che predispone e trasmette la dichiarazione non legittima, di per sé, il recupero del credito compensato, degli interessi e l'irrogazione di una sanzione, qualora il credito sia effettivamente esistente, la dichiarazione sia munita di visto e il visto sia stato rilasciato da un soggetto abilitato.

La Corte ha rigettato la posizione dell'Agenzia delle Entrate che aveva contestato l'utilizzo in compensazione di un credito IVA, assumendo la violazione dell'articolo 23 del DM n. 164/1999, che prevede l'obbligo di identità tra chi appone il visto e chi predispone e trasmette la dichiarazione.

L'Agenzia non aveva messo in discussione né la spettanza né l'ammontare del credito, così come non era stata contestata l'abilitazione professionale del soggetto che aveva apposto il visto. Il punto decisivo della questione era, piuttosto, stabilire se la sola mancanza di identità tra il soggetto che aveva rilasciato il visto e quello che aveva trasmesso la dichiarazione potesse giustificare il recupero del credito compensato, con applicazione di interessi e sanzioni.

La risposta dei giudici è stata negativa, in quanto l'articolo 1, comma 574, della Legge n. 147/2013, prevede l'obbligo del visto per l'utilizzo in compensazione di determinati crediti tributari e consente il recupero quando il credito è utilizzato in assenza del visto o quando il visto sia apposto da soggetto privo dei requisiti richiesti.

La norma non contempla l'ipotesi, richiamata dall'Agenzia nella Risoluzione n. 99/E/2019, nella quale è affermata la necessaria identità soggettiva

tra chi appone il visto e chi trasmette la dichiarazione.

Per la Corte, la risoluzione può orientare l'attività degli uffici e degli intermediari, ma non può estendere le ipotesi di recupero oltre i casi tassativamente stabiliti dalla norma primaria. Nel caso concreto, il credito risultava da una dichiarazione munita di visto e il visto era stato apposto da un professionista abilitato.

Mancavano, dunque, entrambe le condizioni che la legge ricollega al recupero: assenza del visto o visto rilasciato da soggetto non qualificato.

Negli utili extracontabili prova rafforzata per escludere il socio

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17215, depositata il 1° giugno 2026, ha statuito che il socio di società di capitali a ristretta base, che invoca l'assoluta estraneità alla gestione societaria, per contrastare l'accertamento di utili extracontabili, deve provare il mancato esercizio dei poteri di informazione e controllo previsti dal Codice civile.

L'Ufficio, accertati maggiori ricavi in capo ad una SRL a ristretta base, aveva presunto la loro distribuzione pro quota ai soci.

La Corte di giustizia di secondo grado riteneva superata tale presunzione considerando sufficiente, a tal fine, la prova della totale estraneità alla gestione della società da parte dei soci, sulla base delle risultanze del PVC della Guardia di Finanza e di una procura notarile che affidava la gestione a un terzo soggetto. L'Agenzia ricorreva per Cassazione lamentando, tra l'altro, la violazione delle norme sul riparto dell'onere probatorio e sui poteri del socio.

La Corte ha accolto il ricorso, ribadendo in primo luogo, che la semplice mancata partecipazione all'amministrazione della società è una circostanza di per sé neutra e inidonea a vincere la presunzione di distribuzione degli utili.

Nelle società di capitali, la separazione tra la figura del socio e quella dell'amministratore è fisiologica e non dimostra né la mancata percezione degli utili, né la loro diversa destinazione.

La prova contraria, secondo la Corte, deve avere un contenuto positivo e oggettivamente verificabile, ossia deve riguardare il *thema probandum* essenziale: la sorte dei ricavi non contabilizzati. Il socio deve quindi dimostrare che tali proventi sono stati accantonati, reinvestiti nell'ambito societario, oppure appropriati da altri soggetti.

Sottrazione fraudolenta solo con l'inganno dell'Erario

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18526, depositata il 22 maggio 2026, ha statuito che la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte richiede necessariamente il compimento di un atto dispositivo patrimoniale caratterizzato da simulazione o da elementi di artificio e inganno idonei a rendere inefficace l'azione di riscossione dell'Erario.

Non è sufficiente la semplice disponibilità materiale di beni o la loro movimentazione all'estero, quando non è ravvisabile un effettivo trasferimento del bene o uno stratagemma giuridico indirizzato a sottrarre le garanzie patrimoniali all'esecuzione.

Il procedimento traeva origine dal sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti di un imprenditore indagato per il reato di sottrazione fraudolenta (art. 11, comma 1, DLgs n. 74/2000).

L'accusa era fondata sul rinvenimento, durante un controllo effettuato nel corso di un viaggio in Germania, di una somma di denaro e di un orologio di lusso nella disponibilità dell'indagato. Secondo l'ipotesi accusatoria, tali beni sarebbero stati occultati e riconducibili all'indagato, il quale avrebbe tentato di sottrarli alle pretese erariali mediante una fittizia attribuzione a una donna che viaggiava con lui. Il Tribunale del riesame aveva confermato il sequestro.

La difesa nel ricorso per Cassazione ha evidenziato tra l'altro che il viaggio in Germania era pienamente giustificato, che i beni appartenevano alla donna che accompagnava il ricorrente e che non vi era alcuna condotta di occultamento, simulazione o trasferimento fraudolento. In particolare, l'orologio era semplicemente indossato dall'indagato per ragioni di sicurezza e

non risultava alcun atto dispositivo idoneo a sottrarre il bene all'azione di riscossione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso.

Richiamando la consolidata giurisprudenza in materia i giudici di legittimità ricordano che il delitto di cui all'articolo 11 può essere integrato sia da alienazioni simulate sia da atti dispositivi effettivi caratterizzati da elementi di artificio o inganno. In entrambe le ipotesi è tuttavia necessario che vi sia una concreta attività dispositiva idonea a sottrarre le garanzie patrimoniali all'esecuzione esattoriale.

Nel caso esaminato, la Cassazione ha rilevato come non fosse chiaramente individuabile alcun atto dispositivo fraudolento. Il denaro e l'orologio risultavano semplicemente nella disponibilità dell'indagato; la dichiarazione secondo cui l'orologio apparteneva alla donna che viaggiava con lui non aveva determinato alcun trasferimento effettivo del bene né la creazione di una situazione giuridica apparente diversa da quella reale.

Erano assenti, in sostanza, condotte concretamente riconducibili alla nozione di "atto fraudolento" elaborata dalla giurisprudenza di legittimità. Da qui l'annullamento della decisione del Tribunale.

La pronuncia conferma l'esclusione dalle condotte integranti la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, escludendo che possano assumere rilievo penale condotte di mero sospetto o caratterizzate dalla sola disponibilità materiale di beni.

Per l'integrazione dell'articolo 11 occorre un *quid pluris*, un effettivo atto dispositivo, simulato o fraudolento, capace di alterare la consistenza delle garanzie patrimoniali dell'obbligato tributario e di ostacolare concretamente l'azione esecutiva dell'Erario. In assenza di questo presupposto, il *fumus del reato* non può ritenersi esistente, neppure per l'adozione di misure cautelari reali.

Ritenuta convenzionale per l'entità estera con autonomia organizzativa

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, con la sentenza 577/2026, ha statuito che l'applicazione della ritenuta convenzionale non può essere negata sulla base di

una riqualificazione dell'entità estera in stabile organizzazione di altra società del gruppo laddove sia provata l'autonomia organizzativa e decisionale.

La vicenda trae origine da un accertamento con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva applicato la ritenuta del 30% su provvigioni corrisposte da una società italiana alla consociata svizzera, disconoscendo l'aliquota agevolata prevista dall'articolo 12 della Convenzione tra Italia e Svizzera.

Secondo l'Ufficio, la società elvetica non sarebbe stata l'effettiva beneficiaria delle *royalties/fees*, ma una stabile organizzazione costituita in Svizzera per conto di una società irlandese, quest'ultima ritenuta la reale percettrice dei proventi.

Il passaggio principale della sentenza non riguarda la natura del *beneficial owner*, quanto le prove ritenute utili al fine di considerare la società come un ente degno di propria soggettività, giuridica e fiscale, rigettando l'ipotesi che essa sia una stabile organizzazione di una società terza.

Nel caso di specie, i giudici lombardi hanno valorizzato una serie di elementi oggettivi. In particolare, i giudici hanno rivolto l'attenzione sul fatto che il bilancio della società svizzera, nell'anno oggetto di accertamento (2017) evidenziava dati ritenuti difficilmente conciliabili con una mera stabile organizzazione: attivo superiore a 2 miliardi di dollari, ricavi pari a 6,7 miliardi, operating profit di 1,2 miliardi e 107 dipendenti con competenze apicali.

Tali elementi, non contestati dall'Ufficio nella loro veridicità, dimostrano, ad avviso dei giudici, l'esistenza di un autonomo soggetto giuridico, dotato di propria struttura organizzativa e autonomia patrimoniale e finanziaria.

Direttiva Madre-figlia: rimborsi per i soggetti a imposizione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17347, depositata il 3 giugno 2026, ha statuito che, ai fini del rimborso delle ritenute sui dividendi distribuiti da una società "figlia" italiana a una società "madre" con sede in un altro Stato UE, per il requisito dell'assoggettamento a imposta della società estera è sufficiente il potenziale e generale

assoggettamento a imposizione nello Stato di residenza, indipendentemente dall'effettivo pagamento.

Inoltre, l'accertamento di un'eventuale pratica abusiva idonea a negare i benefici della direttiva "madre-figlia" non può fondarsi su presunzioni astratte, ma richiede la rigorosa e congiunta applicazione di specifici test sostanziali, gravando sull'Amministrazione l'onere di provare gli elementi costitutivi della condotta elusiva.

L'Agenzia delle Entrate aveva negato il rimborso della ritenuta alla fonte sui dividendi distribuiti da una S.p.A. italiana alla propria controllante olandese, che aveva richiesto l'applicazione del regime di esenzione (ex art. 27-bis del DPR n. 600/1973)

I giudici di appello avevano confermato il diniego, ritenendo che la holding olandese costituisse una costruzione di puro artificio, creata da investitori italiani ed esteri per canalizzare i flussi reddituali verso un regime fiscale più favorevole.

Veniva, a tal fine, valorizzata la presenza di patti parasociali e la coincidenza di ruoli di governance tra i soggetti coinvolti. La residenza nei Paesi Bassi era pertanto declassata a mera domiciliazione, priva di reale sostanza economica. Di conseguenza, secondo i giudici non era provato né che la società olandese fosse l'effettiva beneficiaria dei dividendi percepiti, né l'effettiva tassazione dei dividendi percepiti in Olanda.

Secondo la Corte di Cassazione – che ha accolto il ricorso della società – il giudice di merito ha erroneamente subordinato il diritto al rimborso alla prova del concreto pagamento (esborso) delle imposte nei Paesi Bassi.

Il requisito dell'assoggettamento a imposta deve essere interpretato quale potenziale assoggettamento alla potestà impositiva dello Stato di residenza, senza che sia necessario un effettivo esborso finanziario. È sufficiente cioè che il dividendo concorra alla formazione del reddito complessivo.

In ordine al contestato abuso del diritto, spetta poi all'Amministrazione l'onere di provare la sussistenza degli elementi costitutivi di una pratica abusiva. Il contribuente è tenuto unicamente a

dimostrare la ricorrenza dei requisiti formali previsti dalla legge per beneficiare dell'esenzione (forma giuridica, residenza Ue, assoggettamento a imposta e possesso della partecipazione). La prova dell'abuso non può poi limitarsi a indizi formali (compagine sociale, patti, cariche).

Essa richiede un'analisi complessiva basata su indizi oggettivi e concordanti e deve articolarsi in test sostanziali, quali:

- l'esistenza di un'effettiva attività economica, tenendo presente che la mera gestione di partecipazioni tipica di una holding pura costituisce, di per sé, un'attività economica reale e che una struttura organizzativa snella non è, di per sé, sintomo di artificiosità;
- la reale disponibilità giuridica ed economica dei dividendi, ovvero se la percipiente sia vincolata, giuridicamente o in fatto, a ritrasferirli a terzi.

La sentenza impugnata, non avendo applicato questi criteri valutativi e limitandosi a presunzioni astratte, ha violato i principi che governano l'accertamento dell'abuso del diritto in ambito UE.

Passaggio generazionale tassato se il potere decisionale non è trasferito

L'Agenzia delle Entrate, con le Risposte a istanze di interpello del 4 giugno 2026, n. 115 e 116, ha chiarito che il passaggio generazionale è soggetto a imposta di successione e donazione se resta solo sulla carta.

In altri termini, l'Agenzia ha circoscritto l'accesso al regime dell'articolo 3, comma 4-ter, del DLgs n. 346/1990, se dietro il trasferimento di partecipazioni ai figli, il disponente conserva poteri tali da impedire un loro effettivo subentro.

Nella Risposta n. 115/2026 viene esaminato caso di un patto di famiglia con cui il fondatore di un gruppo imprenditoriale intendeva attribuire ai due figli azioni di una newco pari al 40,75% del capitale, ma rappresentative del 78,36% dei diritti di voto in assemblea ordinaria. In astratto, dunque, il dato numerico sembrava orientare verso l'acquisizione del controllo «di diritto», in quanto veniva superata la soglia del 50,01% dei voti nell'assemblea "ordinaria".

L'Agenzia delle Entrate ha rilevato che il disponente avrebbe conservato alcune azioni speciali, pari al 6% del capitale e all'11,5% dei voti.

Tra i diritti speciali di queste azioni rientravano il voto favorevole determinante sulle operazioni di maggiore rilievo, il diritto di nominare un componente del consiglio di amministrazione e il voto concorrente dell'amministratore così designato su materie di governance e, infine, il diritto di veto sulla distribuzione di utili oltre la soglia del 15%.

Per l'Agenzia, questi poteri comprimevano la possibilità dei figli di determinare l'esito delle delibere assembleari negando così il trasferimento del controllo effettivo.

La norma che dispone la non soggezione all'imposta dei trasferimenti di quote di controllo non può fondarsi su una maggioranza di voti solo formale, quando clausole statutarie o diritti particolari riservati al dante causa svuotano il potere decisionale dei beneficiari.

La Risposta n. 116/2026 ha esaminato lo stesso tema da un diverso angolo visuale: il trasferimento, mediante patti di famiglia, della nuda proprietà di quote di società in nome collettivo, con riserva di usufrutto vitalizio in capo ai genitori.

L'Agenzia ha ammesso che l'agevolazione possa riguardare anche la sola nuda proprietà, ma soltanto se il socio nudo proprietario acquisisce una posizione idonea a subentrare nella gestione.

Nel caso osservato, invece, la documentazione esaminata dall'Agenzia delle Entrate evidenziava clausole idonee a concentrare nel disponente usufruttuario la rappresentanza e la concreta amministrazione delle società le cui quote erano oggetto di trasferimento.

Pertanto, il problema non è la categoria civilistica del diritto trasferito, ma l'effettività del passaggio generazionale. Se la separazione tra nuda proprietà e usufrutto lascia al padre il controllo e la gestione, il beneficiario non assume una posizione piena ed effettiva nell'impresa e l'imposta di donazione deve essere applicata in misura ordinaria.

Per maggiori informazioni e approfondimenti:

Davide Attilio Rossetti

Responsabile Dip. Tax Advisory

Davide.Rossetti@MorriRossetti.it

Roberta De Pirro

Responsabile del Centro Studi

Roberta.DePirro@MorriRossetti.it

Seguici su 

Legal & Tax
Risk Management Firm

MORRI ROSSETTI & FRANZOSI |